

PRO MEMORIA

LA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI ATLETI

1) La storia della normativa

A) La Legge istitutiva dell'obbligo

La legge 27.12.2002 n. 289 -tuttora vigente- prevede all'art. 51 che :

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, **sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva .**

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2-bis. **Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze , sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.** Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al [decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004](#) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 (1).

(1) L'abrogazione è stata inserita dal d.l. 30.6.2005 n. 115 e si riferisce a un D.M. del 2004 oggi quindi non più in vigore

B) Il decreto attuativo

La previsione di cui al citato art. 2-bis era stata ottemperata mediante l'emissione del D.M. 16.4.2008 che appunto stabiliva “le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”.

In particolare il D.M. in esame:

- introduceva il principio per il quale “L'assicurazione obbligatoria ... è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati "soggetti assicurati";
- attribuiva specifici obblighi alle Federazioni Sportive Nazionali prevedendo che “Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati "soggetti obbligati", sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati” (art. 1);
- introduceva il meccanismo di pagamento delegato, stabilendo che “Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati” (art. 2);

- fissava i massimali minimi obbligatori per il caso di morte in “un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; e in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri stabiliti” al successivo art. 11;
- introduceva l'ulteriore principio per cui “In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice civile”;
- infine prevedeva che “I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009 (1).

C) Il decreto di differimento

Con D. Sottosegr. Stato 27.2.2009 n. 37210 il termine di entrata in vigore del predetto D.M. era stato differito al 31.12.2009, anche in ragione dell'incertezza determinata da un ordinanza sospensiva (5.11.2008) del TAR del Lazio.

D) La sentenza TAR Lazio

Con sentenza TAR Lazio 25.3.2009 -in accoglimento di ricorso della FIGC e all'esito del procedimento che ne aveva determinato la parziale sospensione- ha annullato il D.M. 16.4.2008 rendendolo inapplicabile e lasciando priva di regolamento attuativo la Legge 289/2002.

2. La situazione vigente

Allo stato attuale, **l'unica norma vigente in materia è l'art. 51 della L. 289/2002 (v. supra sub. A) che impone l'obbligo assicurativo agli atleti, dirigenti e tecnici tesserati** alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di promozione associati, senza tuttavia :

- né stabilire l'entità di tale obbligo (leggi: massimali minimi)
- né attribuire alcun obbligo diretto alla Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di cui sopra
- né, conseguentemente, attribuire alcuna responsabilità agli stessi soggetti istituzionali in caso di mancato adempimento dell'obbligo assicurativo da parte dei soggetti obbligati (atleti, dirigenti e tecnici).

E' comunque certo che tutti i piloti i quali abbiano volontariamente stipulato una assicurazione infortuni valida per l'attività di volo (con estensione a gare e manifestazioni, qualsiasi massimale) devono ritenersi in regola con la disposizione di legge.

3. Conseguenze sull'attività sportiva (non valida ai fini FAI)

Non si ritiene opportuno valutare, in questa sede, l'interpretazione data alla L. 289/2002 dall'AeCI: basti richiamare il dubbio che i partecipanti alle competizioni aviatorie possano essere considerati “tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali” (laddove la Federazione Sportiva Nazionale, nel caso, è da intendersi l'AeCI che tuttavia, notoriamente, non “tessera” nessuno, mentre la FAI, alla quale i piloti “atleti” devono essere tesserati, non è certamente Federazione Sportiva Nazionale).

Limitandosi all'esame delle norme già citate, si ritiene che l'organizzazione di competizioni o

allenamenti destinati a soggetti non assicurati per il rischio infortuni non comporti responsabilità per l'organizzatore poiché, allo stato

- da un lato, l'unico soggetto obbligato all'assicurazione infortuni è il singolo atleta (peraltro secondo modalità e nel rispetto di massimali assolutamente non conoscibili perchè a tutt'oggi indeterminati)
- d'altro lato, l'organizzatore di competizioni non è tenuto a verificare l'assolvimento di tale obbligo (neppure in forza del Regolamento Sportivo Nazionale).

Applicazione di consigliabile prudenza sarebbe comunque, per l'organizzatore, condizionare l'iscrizione alla competizione alla verifica che gli atleti partecipanti abbiano stipulato *motu proprio* una copertura assicurativa infortuni, di qualsiasi tipo.

Ovviamente le competizioni organizzate come sopra non potrebbero avere alcun valore ai fini dell'omologazione dei risultati e delle classifiche, in quanto nell'analisi fin qui svolta si è volutamente trascurato il fattore legato al possesso della tessera FAI.

4. Tessera FAI e gare “ufficiali”

Come è noto, la partecipazione a gare internazionali, nazionali o locali destinate a determinare classifiche e risultati “omologabili” ai fini del Campionato Italiano o delle gare inserite nel Calendario Nazionale C.C.S.A. presuppongono il possesso della tessera FAI.

Attualmente, per determinazione dell'AeCI, il rilascio della tessera FAI -che all'AeCI compete- è condizionato al pagamento, da parte dell'atleta, di somma comprensiva di una assicurazione infortuni stipulata con specifica Compagnia individuata dall'Ente. Ne consegue che il mancato pagamento di detta somma preclude, di fatto, allo sportivo privo di tessera FAI la partecipazione utile a competizioni ufficiali (ossia con risultati omologabili e validi ai fini delle classifiche nazionali e internazionali).

Resta da valutare (in base al Regolamento Sportivo Nazionale) la possibilità di prevedere comunque lo svolgimento di gare FAI o di Calendario -ad es. Campionato Italiano- con partecipazione “open” di atleti non tesserati FAI e quindi non inseribili nelle classifiche ufficiali (ma tuttavia registrabili in classifica separata).

Si rimette tale valutazione -anche sotto il profilo dell'opportunità pratica ed economica di gare i cui risultati siano irrilevanti per gli scopi istituzionali della Federazione e i cui costi non possano essere rifusi dall'AeCI- ai responsabili del settore sportivo e, in ultimo, al Consiglio Federale.

10.2.2010

Carlo Valeriani

